

Creative Commons e Science Commons per la ricerca archeologica – alcune riflessioni

Andrea Glorioso*

SOMMARIO. I cosiddetti “diritti di proprietà intellettuale”, e in particolare il diritto d’autore, costituiscono da tempo un elemento ineludibile di tutte le discipline accademiche. La ricerca in ambito archeologico non fa eccezione. Al tempo stesso, il concetto di base della normativa sul diritto d’autore, ovvero l’impossibilità di condividere ‘informazione’ senza il permesso del detentore dei diritti, si contrappone spesso allo spirito di base della ricerca. In questo senso appare utile esplorare la possibilità di applicare le licenze Creative Commons – licenze standard tramite cui il detentore dei diritti può esplicitamente dare il permesso di copiare, redistribuire e modificare il risultato della propria attività creativa – alla ricerca archeologica.

ABSTRACT. So-called “intellectual property rights”, and more specifically copyright or authors’ rights, have become for some time an unavoidable element of all academic disciplines. Archeological research is no exception. However, the basic concept of copyright, i.e. the impossibility to share ‘information’ without the explicit permission of the copyright holder, may often go against the spirit of research. Because of this it appears useful to analyse the possibility to apply Creative Commons licenses – standard licenses through which the copyright holder can explicitly give permission to copy, redistribute and modify the results of his/her own creative activity – to archaeological research.

1. Cenni al diritto d'autore

Il diritto d'autore¹ è un istituto giuridico in base al quale il creatore di un'opera dell'ingegno² si vede attribuire dal legislatore una serie di diritti, la maggior parte dei quali esclusivi,³ sull'opera in questione. Tali diritti, solitamente suddivisi in base alla loro natura prevalentemente economica⁴ o meno⁵, ricomprendono un'ampissima gamma di attività⁶: dalla riproduzione dell'opera in qualsiasi forma e usando qualsiasi metodo⁷, alla sua esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico⁸, dalla comunicazione dell'opera al pubblico in modalità diffusiva o punto-multipunto⁹, push o on-demand, alla sua distribuzione con ogni altro mezzo¹⁰, ed altre tipologie di attività che abbiano rilevanza sul piano dello sfruttamento economico dell'opera. Tali diritti (a parte alcune eccezioni su cui la natura non specialistica di questo contributo consiglia di soprassedere) durano sino allo scadere del settantesimo anno dalla morte dell'autore¹¹.

2. Diritto d'autore, diritti di "proprietà intellettuale" e ricerca scientifica

Tutto ciò potrebbe apparire di ben scarso interesse per l'archeologo, fino a che non ci si interroga su cosa intenda il legislatore quando parla di "opera dell'ingegno". Benché il concetto non sia definito in modo preciso ed esaustivo, la l.d.a. include all'interno dell'oggetto di protezione le opere – che siano letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali, cinematografiche o equiparate¹² – la cui creazione dimostri una minima quantità di creatività umana¹³, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione¹⁴.

All'atto pratico, ciò significa che una percentuale non del tutto insignificante degli artefatti che l'archeologo usa come input per le proprie attività o produce quale output delle medesime possono essere soggetti alla disciplina del diritto d'autore. L'esempio più lampante è probabilmente quello degli articoli scientifici, al tempo stesso input e auspicabile output dell'attività di ricerca archeologica. Le foto di manufatti archeologici sono un altro esempio di artefatto protetto dal diritto d'autore che, nella normale pratica dell'archeologo, è presumibilmente al tempo stesso input e output. Un caso di artefatto che plausibilmente rileva maggiormente nella fase di input è il software, almeno nella misura in cui si accetti il ragionevole assunto che l'attività primaria di un archeologo non sia lo sviluppo di programmi per elaboratore – senza con ciò escludere che, specialmente in alcune branche della disciplina, tale sviluppo non possa costituire una parte significativa dell'attività dell'archeologo. Considerazioni simili possono applicarsi per le basi di dati¹⁵ che, specialmente in un'epoca di profluvio informativo, costituiscono uno strumento prezioso per l'archeologo e la cui realizzazione, in alcuni specifici settori, costituisce di fatto uno dei risultati più ambiti dell'attività di ricerca.

Oltre ai casi chiaramente ricompresi nell'ambito di protezione del diritto d'autore, ve ne sono altri per cui una presa di posizione netta è più difficile¹⁶, ma che plausibilmente rivestono un interesse particolare per il lavoro dell'archeologo. Ci si riferisce in particolare al caso dei dati geospaziali¹⁷ e delle forme di conoscenza tradizionale ed espressioni culturali tradizionali¹⁸ che potrebbero interessare, prevalentemente come strumento nel primo caso, come oggetto di ricerca nel secondo, l'archeologo. Non è semplice affrontare all'interno di questo contributo un tema così delicato, non fosse altro in considerazione della mole di discussioni già intercorse sull'argomento. In questo contesto ci si limiterà dunque a sollevare il problema, rimandando ad altra e più appropriata sede il difficile compito non già di risolvere la questione – il che attiene più alla sfera della politica e dell'economia che a quella dell'analisi giuridica – quanto di approfondire la misura in cui tali fattispecie borderline siano di effettivo interesse per l'archeologo e in che modo le dinamiche di condivisione volontaria che verranno illustrate nel prosieguo dell'articolo possano essere effettivamente applicate anche a tali casi.

Sia come sia, assodato che a volte non è così semplice delimitare ciò che è protetto dal diritto d'autore da ciò che non lo è¹⁹, si tratta ora di riflettere su quali siano le implicazioni di tale protezione. La natura esclusiva della maggior parte²⁰ dei diritti garantiti dalla l.d.a. rispondono (anche) ad un criterio di efficienza economica²¹; in altri termini, il loro obbiettivo è promuovere le attività creative, dando ai potenziali creatori gli strumenti – appunto, dei diritti esclusivi – necessari al fine di “recuperare gli investimenti” di tempo, energia, denaro che si siano resi necessari²². D'altra parte, l'attribuzione di diritti esclusivi quasi²³ del tutto basati sulla volontà del titolare dei diritti, che non sempre è l'autore originario – si pensi alla pratica, molto comune nell'ambito dell'editoria scientifica, di richiedere agli autori degli articoli una licenza esclusiva, se non un trasferimento, dei diritti d'autore – può rendere difficoltoso l'accesso alla conoscenza così come essa si sostanzia nelle varie forme sopra ricordate. Ciò può avvenire – tra gli altri motivi – a causa di un esplicito rifiuto del titolare dei diritti di permettere l'accesso, la copia, l'utilizzo dell'opera dell'ingegno su cui egli o ella vanta dei diritti, o della difficoltà di individuare chi sia l'effettivo titolare dei diritti²⁴, o della sussistenza di una quantità così elevata di diritti sull'opera da rendere il rapporto costi/benefici eccessivo per chi sia interessato ad accedere all'opera²⁵.

I problemi di accesso costituiscono ovviamente un ostacolo particolarmente significativo per la ricerca scientifica, anche in ambito archeologico. Anche se è necessario evitare generalizzazioni in merito agli effettivi blocchi o rallentamenti causati dall'esistenza e dall'esercizio di diritti esclusivi, non si può non rilevare come le più recenti modifiche legislative abbiano esteso la portata del diritto d'autore sia dal punto di vista della durata dei diritti²⁶ che relativamente all'oggetto di protezione²⁷; ciò può in effetti rappresentare un problema per chi svolge attività di ricerca, per cui un flusso informativo il più rapido, ininterrotto e fluido possibile rappresenta un bene fondamentale al fine di lavorare in

modo efficace ed efficiente. Né, d'altronde, appare necessariamente plausibile giustificare la sussistenza di diritti esclusivi particolarmente estesi (sotto forma di diritti d'autore o meno) in base ad una presunta necessità di incoraggiare o stimolare l'attività creativa, dato che nell'ambito della ricerca scientifica tale stimolo si basa, o si dovrebbe basare, su ben altre dinamiche²⁸.

Per essere estremamente sintetici – e con ciò rendendo poca giustizia ad un tema assai complesso e dibattuto – appare desiderabile tentare di ridurre gli eventuali problemi che una eccessiva estensione dei diritti esclusivi (ivi inclusi di quelli relativi al diritto d'autore) può comportare in un settore specifico come quello della ricerca scientifica. A parte intervenire a livello legislativo – per esempio, con delle specifiche eccezioni ai diritti d'autore volte a garantire un accesso semplificato da parte di chi svolge attività di ricerca – che non appaiono comunque plausibili nel breve o medio periodo, uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto consiste nella costruzione volontaria, su base privatistica, di un ecosistema informativo in cui la copia, l'accesso, l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore siano la regola e non già l'eccezione. Il progetto Creative Commons si propone di costruire strumenti volti a concretizzare tale obiettivo.

3. Il progetto Creative Commons

Creative Commons²⁹ – una “501(c)(3) tax-exempt charitable corporation” con sede legale nello stato del Massachusetts (Stati Uniti) – vede la luce nel 2001, con l'obiettivo di “costruire un copyright ragionevole”³⁰. Ritenendo che il copyright statunitense stesse soffrendo di una iper-estensione in termini di ampiezza e durata³¹ – un fenomeno ancor più dannoso considerando che l'affermarsi delle tecnologie digitali per il trattamento dell'informazione e l'emergere prepotente di Internet e del Web avrebbero al tempo stesso permesso un accesso alle opere dell'ingegno in forma digitale (o digitalizzabile³²) sconosciuto fino ad allora, così come la produzione di nuova conoscenza con nuove modalità collaborative – Creative Commons propone inizialmente come soluzione la redazione e la diffusione delle licenze Creative Commons³³. Successivamente, lancia il progetto Science Commons, con l'obiettivo di estendere la filosofia delle licenze CC - applicabili a tutti gli ambiti in cui la creatività umana si esplica - nell'ambito della ricerca scientifica.

3.1. Le licenze Creative Commons

Le CCPL sono delle licenze di diritto d'autore³⁴ – messe gratuitamente e liberamente³⁵ a disposizione di chiunque voglia farne uso – la cui caratteristica principale consiste nel fatto che il licenziante concede gratuitamente al licenziatario, per tutta la durata del diritto d'autore applicabile, l'autorizzazione di

compiere, nel rispetto di condizioni differenti a seconda della specifica CCPL usata, alcuni degli atti che le norme sul diritto d'autore riservano al titolare dei diritti³⁶. Sin dal principio, Creative Commons sottolinea la natura individuale e volontaria dello strumento³⁷.

Un'altra caratteristica rilevante delle CCPL è la loro modularità: partendo da una base comune, ovvero l'autorizzazione concessa alla collettività di riprodurre, comunicare al pubblico, rappresentare, recitare, esporre in pubblico l'opera data in licenza (e, a meno che non sia presente l'opzione ND che verrà descritta poco oltre, gli adattamenti/opere derivate dell'opera medesima) il licenziante ha la possibilità di "attivare" o meno quattro opzioni.

L'opzione BY ("Attribution" o "Attribuzione" nella versione italiana delle licenze)³⁸ regola l'obbligo dei licenziatari di riconoscere la paternità dell'opera; l'opzione NC ("Non Commercial" o "Non commerciale")³⁹ impone che l'esercizio dei diritti concessi in licenza avvenga "in maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato"; l'opzione ND ("No Derivative Works" o "Non opere derivate")⁴⁰ vieta la creazione di "opere derivate"⁴¹ dell'opera concessa in licenza; l'opzione SA ("Share Alike" o "Condividi allo stesso modo")⁴² obbliga l'autore di Opere Derivate a licenziare tali opere secondo le medesime condizioni dell'opera originaria. La scelta delle opzioni desiderate – che può essere effettuata via Web tramite una procedura guidata sul sito di Creative Commons⁴³ – permette all'utente di scegliere, tra le sei licenze che si ottengono combinando le opzioni indicate⁴⁴, quella più adatta alle proprie necessità e ai propri scopi.

Le CCPL sono caratterizzate anche da due ulteriori dimensioni di variabilità: una geografica e una cronologica. I fondatori del progetto Creative Commons, infatti, comprendono rapidamente che un limite sostanziale ad una maggior diffusione globale delle CCPL consiste nel loro basarsi sull'ordinamento giuridico statunitense. Per cercare di ovviare al problema, nell'aprile 2003 viene lanciata l'iniziativa Creative Commons International⁴⁵; lo scopo è coordinare la traduzione e l'adattamento delle CCPL ad altri ordinamenti giuridici, avvalendosi della collaborazione (su base gratuita e volontaria) di soggetti dotati delle conoscenze, dell'esperienza e – elementi non secondari – dell'interesse e dell'entusiasmo necessari ad adattare le CCPL alle peculiarità di ciascun ordinamento giuridico, cercando però di restare quanto più fedeli alle licenze originarie⁴⁶.

Last, not least, le CCPL si sono evolute nel corso degli anni, rispondendo alle esigenze di coloro che le hanno usate e in seguito a riflessioni autonome dei membri di Creative Commons e dei gruppi di lavoro nazionali. Ciascuna nuova versione⁴⁷ delle CCPL viene lanciata dalla "casa madre" e viene poi adattata a velocità variabile, con il risultato che in un dato momento non tutte le versioni delle CCPL sono disponibili per ciascun ordinamento giuridico. Al momento della stesura di questo contributo la versione disponibile per l'ordinamento giuridico italiano è la 2.5⁴⁸.

Le licenze CC costituiscono uno strumento utile per chiunque voglia condividere i frutti della propria creatività. Senza entrare nel merito del perché i creatori le scelgano come strumento di gestione dei propri diritti⁴⁹, esse possono essere utilmente impiegate nell'ambito della ricerca archeologica per massimizzare la diffusione dei risultati delle proprie attività – qualora essi ricadano all'interno della tutela del diritto d'autore – e ciò facendo garantendo una loro circolazione e rielaborazione che appare ben sposarsi con i criteri propri della ricerca scientifica. Tuttavia, non va dimenticato che le CCPL sono – in ragione di una precisa scelta “tecnica” e politica – degli strumenti al tempo stesso limitati – poiché si riferiscono solo ed esclusivamente al diritto d'autore – e generali – dato che possono essere utilizzate negli ambiti più svariati, ovunque il diritto d'autore trovi, appunto, applicazione.

Al di là delle brevi considerazioni che questo contributo introduce sulle fattispecie borderline rispetto alla tutela del diritto d'autore, appare abbastanza lampante che la ricerca scientifica⁵⁰ presenta delle specifiche peculiarità rispetto alla produzione letteraria o musicale. Avendo coscienza della difficoltà di ridurre le CCPL a dei “coltellini svizzeri” adatti a tutto, già nel 2005 Creative Commons lancia il progetto Science Commons⁵¹.

3.2. *Il progetto Science Commons*

L'obiettivo del progetto Science Commons è di applicare la filosofia di condivisione propria di Creative Commons al mondo della ricerca scientifica. In generale, le attività del progetto Science Commons sono accomunate da una considerazione di base – la dipendenza della ricerca scientifica dall'accesso ai dati, qualsiasi sia la natura di questi ultimi⁵² – unitamente alla percezione di una fortissima discrasia tra le possibilità di accesso offerte dalle nuove tecnologie e l'innalzamento delle barriere legali a che tali possibilità divengano realtà concrete⁵³.

Senza voler dare un giudizio di merito circa l'effettivo impatto che la diversità di direzione, intensità e, volendo essere pessimisti, verso dei vettori “tecnologia” e “diritto” comporta per la ricerca scientifica,⁵⁴ una descrizione di massima delle attività del progetto Science Commons appare utile, se non direttamente, almeno come fonte di ispirazione per chi si occupa di ricerca archeologica ed è alla ricerca di strumenti concettuali e pratici che permettano un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse strumentali e cognitive in campo.

Le attività del progetto Science Commons si focalizzano su tre settori tematici distinte: pubblicazioni scientifiche (“Publishing”⁵⁵), licenze (“Licensing”⁵⁶) e dati (“Data”⁵⁷). Per quanto attiene al primo settore, il progetto Science Commons vuole essere uno dei promotori del cosiddetto “Open Access”, termine sintetico⁵⁸ che vuole indicare tutte le forme di massimizzazione dell'accesso ai risultati della ricerca scientifica, con particolare riferimento alle pubblicazioni - articoli, saggi, libri, e così via. Più specificamente, Science Commons intende promuovere due strategie specifiche, tra loro complementari: da un lato inco-

raggiare la pubblicazione dei propri risultati presso le cosiddette “riviste Open Access”, che permettono il riutilizzo del materiale pubblicato⁵⁹; dall’altro promuovere la pratica del “self archiving”, in base alla quale gli autori dei contributi possano depositare una copia dei propri articoli in archivi digitali, strutturati ed organizzati in modo tale⁶⁰ da permettere l’accesso tramite reti telematiche, tra cui il World Wide Web.⁶¹ Il contributo più sostanziale di Science Commons a questi obiettivi consiste nello sviluppo dello “Scholar’s Copyright Addendum Engine”,⁶² che permette, tramite una semplice procedura di selezione via web, di generare un documento legale da firmare e aggiungere ai moduli di autorizzazione alla pubblicazione che vengono solitamente richiesti dalle case editrici delle riviste accademiche. Tale documento assicura che i diritti necessari al “self archiving” rimangano in capo all’autore.⁶³

Il secondo settore di attività del progetto Science Commons - *Licensing* - si concentra sul problema della gestione del materiale biologico, in particolare per quanto attiene alla regolamentazione dell’accesso a, e dello scambio di, tale materiale⁶⁴. Il progetto Science Commons intende realizzare un modello standard di “material transfer agreement”⁶⁵ - basato sull’esistente UBMTA o “Universal Biological Materials Transfer Agreement”⁶⁶ - che, similmente a quanto già avviene con le licenze CC, dovrebbe essere modulare e il più semplice possibile da comprendere per tutti gli attori del sistema⁶⁷. La rilevanza di questo settore per la ricerca scientifica nel suo complesso, per la ricerca archeologica in particolare, e ancor più per quella italiana, appare quantomeno limitata; per tale motivo ci si limita qui a dare dei brevi riferimenti, auspicando che le attività di Science Commons si espandano sino a considerare i problemi di “licensing” legati ad altri tipi di artefatti e manufatti fisici, il che plausibilmente rappresenterebbe motivo di interesse per l’archeologo.

Considerazioni analoghe - e analoghe decisioni relativamente allo spazio che questo contributo intende riservare all’argomento - si possono applicare al terzo settore di attività del progetto Science Commons, relativo ai dati. In cui l’obiettivo principale è la realizzazione di una piattaforma software Open Source per il knowledge management, chiamata “Neurocommons”, inizialmente focalizzata sulle neuroscienze⁶⁸. Tale piattaforma, utilizzando gli strumenti forniti dalla ricerca sul Web semantico⁶⁹, dovrebbe costituire un veicolo efficiente per le attività di “data integration”⁷⁰, “text mining”⁷¹ e analisi⁷²; il tutto partendo dal presupposto che il successo dell’attività di ricerca odierna si basa in gran parte sulla possibilità di localizzare e sfruttare i risultati già raggiunti nel medesimo settore⁷³.

4. Conclusioni

La digitalizzazione della nostra vita ha avuto effetti dirompenti anche nell’ambito della ricerca scientifica e plausibilmente continuerà ad averne in misura sempre maggiore. La possibilità materiale di accedere a volumi via via più massicci di informazione e conoscenza corre parallela - ma, a volte può sembrare,

in verso contrario – a modifiche normative che aggiungono attrito anziché facilitare questi processi di apertura. Se in ambiti più prettamente commerciali tale attrito può giustificarsi con la necessità che il privato – che investe tempo e denaro nella realizzazione di un artefatto creativo – possa avere quantomeno la possibilità di vedere il frutto di tali investimenti, simili considerazioni appaiono poco applicabili, quando non intellettualmente disoneste, nel settore della ricerca pubblica. A fronte di una certa inerzia istituzionale nei confronti delle necessarie riforme legislative – di cui le norme sul diritto d'autore e in generale sul corpus, a volte confuso, dei vari istituti raccolti sotto il cappello di “diritti di proprietà intellettuale”, sono solo una parte – l'autonoma iniziativa del ricercatore può essere una prima risposta. In tal senso, le licenze Creative Commons e le attività del progetto Science Commons, in particolare quelle concentrati sul “Open Access”, appaiono essere degli strumenti e delle fonti di ispirazione utili.

Notes

- * Politecnico di Torino, andrea.glorioso@polito.it. Andrea Glorioso è ricercatore presso il Centro di Ricerca NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino; è inoltre membro del gruppo di lavoro di Creative Commons Italia.
- ¹ Coerentemente con il linguaggio dell'ordinamento giuridico italiano, nel corso dell'articolo si userà il termine “diritto d'autore” anziché il diffuso “copyright”, termine che appartiene alla tradizione della common law anglosassone. Non si vuole entrare nel merito delle differenze, non puramente terminologiche, tra i due istituti giuridici, ma si è ritenuto opportuno peccare di puntigliosità dato che la natura territoriale di questa branca del diritto rende particolarmente importante sapere quali sono le norme di riferimento – evitando così, ad esempio, indebite invasioni di campo da parte del concetto statunitense di fair use nelle discussioni relative alle più italiane “eccezioni e limitazioni” (si veda il Capo V della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, “l.d.a.” nel prosieguo dell'articolo, e la discussione di cui alla n. 19 infra).
- ² Vedi infra circa il concetto, non sempre limpido, di “opera dell'ingegno”.
- ³ Ovvero volti ad escludere qualsiasi altro soggetto dall'esercizio delle facoltà regolate dalla legge.
- ⁴ Vedi art. 12 l.d.a. (“l'autore [...] ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”).
- ⁵ Il “meno” è approssimativamente identificabile con i cosiddetti “diritti morali”, quali ad esempio i diritti “di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a

ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" (art. 20 l.d.a.). Nel corso dell'articolo, tuttavia, ci si riferirà prevalentemente ai diritti di sfruttamento economico; al di là della necessaria economia espositiva, anche in considerazione del fatto che i diritti morali non possono in linea generale essere oggetto di una dazione in licenza, tramite licenza Creative Commons o meno, nella misura in cui essi sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili, se non in particolari casi previsti dalla legge (vedi per esempio l'art 22, comma 2 l.d.a.).

- ⁶ In tal senso è ancor più utile evitare di usare il termine copyright, che potrebbe erroneamente indurre a credere che la portata del diritto d'autore si limiti al mero atto della copia: così non era in passato e non è oggi, anche in seguito alle numerose modifiche apportate alla legge nel corso del tempo, sia su iniziativa autonoma del legislatore nazionale sia per ottemperare agli obblighi come stato membro dell'UE, tra cui quelli derivanti dal recepimento della varie direttive in materia, quali la Direttiva 87/54/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0036 - 0040), la Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 - 0046), la Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 - 0066), la Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 - 0021), la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 - 0013), la Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 - 0028), la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019), la Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (Gazzetta ufficiale n. L 272 del 13/10/2001 pag. 0032 - 0036), la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (Gazzetta ufficiale n. L 195 del 02/06/2004 pag. 0016 - 0025), la Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in

materia di proprietà intellettuale (Gazzetta ufficiale n. L 376 del 27/12/2006 pag. 0028 - 0035), la Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 372 del 27/12/2006 pag. 0012 - 0018).

- ⁷ Vedi art. 13 l.d.a. (“[i]l diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”).
- ⁸ Vedi art. 15. l.d.a. (“[i]l diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale”).
- ⁹ Vedi art. 16. l.d.a. (“[i]l diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”).
- ¹⁰ Vedi art. 17 l.d.a. (“[i]l diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari”).
- ¹¹ Allo scadere della durata imposta dalla legge non corrisponde automaticamente l’ingresso dell’opera dell’ingegno in un fantomatico “pubblico dominio” – altro concetto giuridico di derivazione anglosassone e il cui uso nel lessico italiano meriterebbe forse maggior attenzione e riflessione di quanto normalmente avvenga – ove tutto è concesso. Al di là dei diritti morali dell’autore di un’opera (vedi *supra* n. 5) che in linea di principio non seguono lo stesso “ciclo vitale” dei diritti di sfruttamento economico, possono sussistere altre ragioni per cui un’opera, pur se libera dai vincoli derivanti dai diritti di sfruttamento economico, non possa essere liberamente utilizzata: si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai diritti alla privacy che potrebbero sussistere in capo ai soggetti in una foto. Inoltre, nell’ordinamento giuridico italiano appare problematico ammettere una rinuncia ad un diritto reale che causi una non corretta attribuzione dei doveri/oneri legati al bene su cui insiste il diritto medesimo. Dal punto di vista pratico, si può “simulare” una simile rinuncia usando dei meccanismi giuridici di tipo

privatistico/negoziale come le licenze Creative Commons, sebbene la costruzione di un simile “contract-based commons” sia stato più volte oggetto di critiche: si vedano ad esempio N. Elkin-Koren, *What Contracts Can't Do: The Limits of Private Ordering in Facilitating a Creative Commons*, in 74 *Fordham Law Review*, 2005; AA.VV., *A letter to the Commons*, in L. Bansal-P. Keller-G. Lovink (eds.), *In the Shade of the Commons - Towards a Culture of Open Networks*, Waag Society, Amsterdam (NL), 2006; N. Elkin-Koren, *Creative Commons: A Skeptical View of a Worthy Pursuit*, in P.B. Hugenholtz-L. Guibault (eds.), *The future of the public domain*, Kluwer Law International, 2006.

¹² I programmi per elaborare – esempio non insignificante nella moderna “economia della conoscenza” – sono equiparati ex lege alle opere letterarie. Vedi art. 1, comma 2 l.d.a. (“[s]ono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399”). Tale conclusione è il frutto di un lungo e tormentato dibattito a livello internazionale, durante il quale vari modelli di protezione erano stati proposti, ivi inclusi l’istituto brevettuale e forme di protezione sui generis. Per una ricostruzione storica, incentrata sulla prospettiva statunitense ma ricca di riferimenti bibliografici, e una proposta concreta ma mai concretizzatasi si veda P. Samuelson, R. Davis, M.D. Kapor, J. H. Reichman, *A Manifesto concerning the Legal Protection of Computer Programs*, in 94(8) *Columbia Law Review*, 1994.

¹³ Il caso delle basi di dati tende però a sfuggire a tale principio di matrice continentale, per sposare il principio dello sweat of the brow di origine anglosassone, in base al quale il copyright protegge anche le opere di natura non creativa ma per la cui produzione si sia reso necessario un investimento consistente in termini di tempo e fatica da parte del (novello) titolare di diritti.

Brevemente: recependo la Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pagg. 20–28), il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 (“Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati”, Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999) estende la protezione del diritto d’autore alle basi di dati (definite come le “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”) che “per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”; al tempo stesso, introduce un nuovo diritto sui generis che si applica anche alle basi di dati che non presentino un livello minimo di creatività, qualora siano stati “effettua[ti] investimenti rilevanti per la costituzione [della] banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro”. In ragione di tale diritto sui generis – che dura quindici anni dalla creazione

della base di dati ma è rinnovabile ad libitum qualora vengano “apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti” – è possibile al titolare del diritto impedire l'estrazione (ovvero “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”) o il reimpiego (ovvero “qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma”) della “totalità ovvero di una parte sostanziale” della base di dati.

¹⁴ Vedi art. 1, comma 1 l.d.a. (“[s]ono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”).

¹⁵ Vedi *supra* n. 13.

¹⁶ La difficoltà consiste nel decidere in via definitiva se tali fattispecie debbano essere incluse tra quelle tutelate dal diritto d'autore, non già in una valutazione circa la maggior o minore utilità di tale protezione o nella possibilità di usare strumenti privatistici per disporre di tali diritti, eventualmente come forma di “contenimento del danno” che una troppo estesa protezione potrebbe comportare. Si veda anche *supra* n. 11.

¹⁷ In questo ambito, di significativo rilievo appare la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), pubblicata in GU L 108 del 25.4.2007, pagg. 1–14. In particolare, la direttiva in oggetto fornisce alcuni lumi relativamente ad una definizione giuridica pan-europea del concetto di “dati territoriali” (secondo l'art. 3, comma 2, della Direttiva, trattasi dei “dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica”). Va comunque ricordato che l'obbiettivo della Direttiva non è quello di regolare specificamente eventuali diritti d'autore o altri diritti di “proprietà intellettuale” (categoria molto ampia e concettualmente non chiarissima che comprende, oltre al copyright e al diritto d'autore, vari istituti giuridici tra i quali brevetti, marchi e indicazioni geografiche) né dichiarare i dati territoriali “zona franca” rispetto a tali diritti, come risulta chiaro dalla lettura del considerando n. 9 (“[l]a presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche”), l'art. 2, comma 2 (“[l]a presente direttiva lascia impregiudicati l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche”) e l'art. 4, comma 5 (“[p]er i set di dati territoriali [...] per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l'autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione”).

In effetti, l'obiettivo della direttiva in questione è primariamente quello di istituire e gestire "una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva: a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati; b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati; c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente; d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità; e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali"; tali servizi devono "tener conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, [essere] facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati".

Ciò detto, appare chiaro che la costituzione di una rete pan-europea per l'accesso ai dati geografici, al di là di tutte le prudenze e distinguo, non può non avere un impatto sul modo in cui gli ordinamenti giuridici degli stati membri dell'UE gestiscono la presenza (o meno) del diritto d'autore, diritti sui generis o altri diritti esclusivi sui dati geografici, territoriali, geospaziali: si tratterà ora di seguire con estrema attenzione il modo in cui la direttiva 2007/2/CE verrà recepita e implementata dagli stati membri.

¹⁸ I termini italiani traducono i più comuni Traditional Knowledge e Traditional Cultural Expressions. Si tratta di fenomeni sulla cui natura e sulla cui gestione vi è ancora molto dibattito, sia in sede nazionale che internazionale. Per un'introduzione all'argomento è possibile consultare la sezione dedicata del sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (<http://www.wipo.int/tk/en/>).

¹⁹ La riflessione va riferita non solo all'oggetto della protezione – ovvero, se un dato artefatto, fenomeno, comportamento o quant'altro siano o meno compresi all'interno della sfera di protezione del diritto d'autore – ma anche all'estensione della protezione medesima relativamente agli atti che è possibile o meno compiere sull'oggetto. La ricognizione dei diritti che la l.d.a. conferisce al creatore di un'opera non può dirsi completa senza spendere qualche riga sulle "eccezioni e limitazioni" al diritto d'autore (già note come "libere utilizzazioni", prima della modifica semanticamente e, *si parva licet*, culturalmente significativa apportata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, tramite cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella

società dell'informazione, in GU L 167 del 22.6.2001) ovvero l'insieme di atti, di cui al capo V della l.d.a., che il legislatore ha ritenuto non dover essere soggetti alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti. Tra tali "eccezioni e limitazioni" vale la pena ricordare esplicitamente l'art. 70 per la sua rilevanza nell'ambito della ricerca scientifica ("[i] riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali").

²⁰ Per non complicare eccessivamente l'esposizione non ci si è infatti concentrati su una serie di diritti non esclusivi – cosiddetti di "mero compenso" – previsti dalla l.d.a. Si veda a titolo di esempio l'art. 68 l.d.a., commi 3 e 4 (rispettivamente "[f]ermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo" e "[i] responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, *devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno* pubblicate per le stampe *che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte* per gli usi previsti nel comma 3" – enfasi aggiunta).

²¹ Per un'introduzione generale all'analisi economica del diritto, si veda R. Cooter-T. Ulen, *Law and Economics* (3rd edition), Addison Wesley Longman, Reading (MA), 2000; per un'applicazione specifica ai diritti di proprietà intellettuale, ivi incluso il copyright e, *mutatis mutandis*, il diritto d'autore, si veda W.M. Landes-R.A. Posner, *The economic structure of intellectual property law*, Harvard University Press, Harvard (MA), 2003.

²² Si veda inter alia K.J. Arrow, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in R.R. Nelson (ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, National Bureau of Economic Research, Conference Series, Princeton: Princeton University Press, 1962.; J. Hirshleifer, *The Private and Social Value of Information and the Reward to Inventive Activity*, in 61(4) *American Economic Review*, 1971.

²³ Vedi supra nota 19.

²⁴ Questo è il caso, in particolare, delle cosiddette "opere orfane", ovvero di quelle opere dell'ingegno per le quali non è possibile individuare in maniera chiara né chi sia il titolare dei diritti né se l'opera sia ancora protetta dal diritto d'autore o meno. La questione è particolarmente rilevante nell'ambito del diritto d'autore, dato che – a differenza del diritto brevettuale o dei marchi – non vi è la necessità di procedere ad alcuna registrazione o altro atto

di natura amministrativa perché il diritto sorga e sia azionabile *erga omnes*: è sufficiente la semplice estrinsecazione materiale dell'atto creativo.

- ²⁵ Il problema della sussistenza di troppi diritti esclusivi è spesso etichettato come “anti-commons effect” (vedi M.A. Heller, *The Tragedy of the Anti-commons: Property in the Transition from Marx to Markets*, in 111 *Harvard Law Review*, 1998). Heller avanza l'ipotesi che un numero troppo elevato di diritti di proprietà sul medesimo bene, elevando a dismisura i costi di ciascuna transazione necessaria all'utilizzo del bene, producono un risultato subottimale in termini di efficienza economica. Heller ha poi applicato lo stesso concetto nell'ambito del diritto brevettuale – settore dalle dinamiche senz'altro differenti rispetto al diritto d'autore – analizzando lo scenario della ricerca bio-medica (M.A. Heller, R.S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, in 280 *Science*, 1998, pp. 698-701 e in F.H. Miller (ed.), *Rights and Resources*, Ashgate, Dartmouth, 2003) anche se l'effettiva esistenza di un effetto di anti-commons è stata messa in dubbio da più parti – tra gli altri, si veda R.A. Epstein, B. Kuhlik, *Navigating the anti-commons for Pharmaceutical Patents: Steady the Course on Hatch-Waxman*, *U Chicago Law & Economics*, Olin Working Paper No. 209, 2004; D.E. Adelman, *A Fallacy of the Commons in Biotech Patent Policy*, in 20(1985) *Berkeley Tech. L.J.*, 2005; J.P. Walsh, A. Arora, W.M. Cohen, *Working Through the Patent Problem*, in 229 *Science*, 2003; J.P. Walsh, A. Arora, W.M. Cohen, *Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation*, in W.M. Cohen, S.A. Merrill (eds.), *Patents for the Knowledge-Based Economy*, Nat'l Acad. Press, 2003.
- ²⁶ Vedi ad esempio il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154, che ha recepito la Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, nonché la più recente Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, non ancora recepita dal legislatore italiano.
- ²⁷ Per esempio allargando la protezione alle basi di dati, come discusso supra alla n. 13. L'incidenza sempre più sostanziale dell'informazione e delle relative tecnologie nelle economie cosiddette “avanzate” causano d'altronde dei costanti tentativi di espansione dei diritti di “proprietà intellettuale”, ivi incluso il diritto d'autore. Si pensi alle recenti proposte di estendere la protezione del diritto d'autore anche ai cosiddetti format televisivi (vedi News di dirittodautore.it, La S.I.A.E. per progetto di legge sul format, 6 luglio 2007, disponibile presso <http://www.dirittodautore.it/page.asp?mode=News&IDNews=4087&idcan=1>). Vedi anche supra la n. 19.
- ²⁸ Ciò non significa che il diritto d'autore non sia utile nell'ambito della ricerca; si vuole semplicemente sottolineare come usare criteri di stampo economico, in particolare legate direttamente o indirettamente ad un obiettivo di massimizzazione dei profitti, possa generare delle significative discrasie

qualora si cerchi di inserirlo a forza all'interno della ricerca scientifica pubblica e, sia concesso ricordarlo, finanziata dalla collettività.

²⁹ Vedi <http://creativecommons.org/about/>. L'atto costitutivo e lo statuto di Creative Commons possono essere consultati presso <http://ibiblio.org/cccr/docs/articles.pdf> e <http://ibiblio.org/cccr/docs/bylaws.pdf>.

³⁰ “Too often the debate over creative control tends to the extremes. At one pole is a vision of total control – a world in which every last use of a work is regulated and in which ‘all rights reserved’ (and then some) is the norm. At the other end is a vision of anarchy – a world in which creators enjoy a wide range of freedom but are left vulnerable to exploitation. Balance, compromise, and moderation – once the driving forces of a copyright system that valued innovation and protection equally – have become endangered species. Creative Commons is working to revive them. *We use private rights to create public goods: creative works set free for certain uses*. Like the free software and open-source movements, *our ends are cooperative and community-minded*, but *our means are voluntary and libertarian*. We work to offer creators a best-of-both-worlds way to protect their works while encouraging certain uses of them – to declare ‘some rights reserved.’ *Thus, a single goal unites Creative Commons’ current and future projects: to build a layer of reasonable, flexible copyright in the face of increasingly restrictive default rules*” (vedi <http://creativecommons.org/about/history/> – enfasi aggiunta).

³¹ Non vi è spazio in questo contributo per una bibliografia almeno rappresentativa delle discussioni, pro e contro, sull'argomento. Pur concentrandosi sulla realtà statunitense, la chiarezza concettuale e la qualità dei riferimenti bibliografici delle monografie di Lawrence Lessig (L. Lessig, *Code and other laws of cyberspace*, Basic Books, 1999; L. Lessig, *The future of ideas: the fate of the commons in an interconnected world*, Random House, 2001; L. Lessig, *Free culture: the nature and future of creativity*, Penguin, 2005) ne giustifica-no la menzione.

³² Lessig (si veda supra alla n. 29) ipotizza che un ulteriore elemento per criticare l'iper-estensione del copyright consista nel fatto che in uno scenario digitale ogni singolo trattamento dell'informazione presuppone e implica una copia della medesima; con ciò, dunque, “attivando” i meccanismi di tutela dei diritti esclusivi propri (anche) del diritto d'autore italiano. Si tratta di un'ipotesi che ha il merito innegabile di evidenziare la discrasia che emerge quando si cerca di applicare ad una realtà nuovissima, quale le tecnologie digitali, Internet ed il Web, dei concetti forse troppo vecchi; tuttavia, una tale ipotesi pare allarmistica se si tiene presente il dettato della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001) e in particolare dell'art. 5 (“Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o

accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali").

- ³³ "Licenze CC" o "CCPL" (per "Creative Commons Public Licenses") nel prosieguo dell'articolo.
- ³⁴ L'adattamento delle licenze CC all'ordinamento giuridico italiano (vedi oltre) si basa naturalmente sul diritto d'autore; per questo motivo, si preferisce la locuzione "licenze di diritto d'autore" anziché "licenze di copyright", nonostate l'origine statunitense delle CCPL.
- ³⁵ Qualsiasi soggetto può usare le licenze CC, senza dover informare né chiedere il permesso a Creative Commons o ai vari gruppi di lavoro che, ordinamento giuridico per ordinamento giuridico, si sono occupati di adattare le licenze.
- ³⁶ Si veda l'art. 3 delle CCPL 2.5 italiane: "[n]el rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede [al licenziatario] una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati: (a) riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere; (b) creazione e riproduzione di un'Opera Derivata; (c) distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere; (d) distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate").
Come verrà chiarito oltre, i diritti di cui ai punti (b) e (d) sono concessi solo se non viene utilizzata la clausola ND ("No Derivative Works" o, nella versione italiana delle CCPL, "Non opere derivate").
- ³⁷ Così facendo, Creative Commons intende distinguersi in maniera netta e chiara da altri attori dediti alla condivisione della conoscenza, in particolare alcuni soggetti "storici" del mondo del Software Libero/Open Source. Si veda <http://creativecommons.org/about/history/>: "[I]ike the free software and open-source movements, our ends are cooperative and community-minded, but our means are voluntary and libertarian".
- ³⁸ Si veda l'art. 4 CCPL 2.5 italiane (lettera (c) nel caso delle CCPL senza opzione NC, lettera (d) altrimenti): "Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera o qualsiasi Opera Derivata o Collezione di Opere, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. *Devi*

riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; inoltre, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, 'traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario', o 'sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario'). Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile" – enfasi aggiunta).

A partire dalla versione 2.5 delle CCPL il sito web di Creative Commons non fornisce più la possibilità di rinunciare alla clausola BY, poiché la semi-totalità degli utilizzatori delle CCPL (più precisamente, degli utenti che avevano usato il sistema di selezione delle licenze fornito sul sito di Creative Commons – si veda <http://creativecommons.org/license/>) non aveva manifestato alcuna intenzione di rinunciare alla possibilità di essere riconosciuti come autori. Si tratta di un non-problema per l'Italia, poiché nel nostro ordinamento giuridico il diritto alla paternità è un diritto morale irrinunciabile.

³⁹ La clausola corrispondente all'opzione NC è stata tradotta nelle CCPL italiane in “[t]u non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore”.

⁴⁰ L'opzione si traduce nell'assenza o nella presenza di due lettere, la (b) e la (d), all'interno dell'art. 3 delle licenze.

⁴¹ Che le CCPL 2.5 italiane così definiscono: “[opere basate] sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinema-

tografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata”.

- ⁴² La clausola corrispondente all'opzione SA è stata tradotta nelle licenze CC italiane come: “[t]u puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell'altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza”.

⁴³ Si veda <http://creativecommons.org/license/>.

- ⁴⁴ L'opzione ND (“Non opere derivate”) e l'opzione SA (“Condividi allo stesso modo”) sono tra loro incompatibili, poiché la seconda presuppone la possibilità di creare Opere Derivate. Per questo motivo il numero di licenze CC possibili è “solo” sei.

⁴⁵ Inizialmente coordinato da Christiane Asschenfeldt e, dal 2006, da Catharina Maracke – si veda <http://creativecommons.org/worldwide>.

- ⁴⁶ In Italia l'opera di adattamento è stata condotta da un gruppo di lavoro, inizialmente diretto dal prof. Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) dell'Università di Torino. L'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni del CNR (IEIIT-CNR) ha fornito consulenza e assistenza relativamente agli aspetti di natura informatico/ingegneristica – aspetti che rivestono un ruolo primario nel sistema delle CCPL, in virtù della possibilità di identificare in modo automatico, grazie all'uso dei cosiddetti metadati inseriti all'interno della rappresentazione digitale di una particolare opera licenziata tramite una

CCPL, le relative condizioni d'uso (si veda http://wiki.creativecommons.org/Embedded_Metadata).

L'adattamento italiano delle CCPL è curato dal Politecnico di Torino, che ospita un gruppo di lavoro multidisciplinare presieduto dal Prof. Juan Carlos De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico. Per ulteriori dettagli si veda <http://www.creativecommons.it/>.

⁴⁷ Ad oggi quattro: 1.0, 2.0, 2.5 e 3.0.

⁴⁸ Una prima bozza della versione 3.0 delle CCPL "italiana" è stata annunciata al momento della stesura di questo contributo: si veda <http://www.creativecommons.it/consultazione-ccpl-3.0>.

⁴⁹ Una domanda la cui risposta necessita indagini metodologicamente rigorose e settorialmente distinte, essendo le motivazioni del musicista affermato ben diverse da quelle dell'emergente, così come quelle del giornalista sono plausibilmente differenti da quelle dello scienziato.

⁵⁰ E, naturalmente, la ricerca scientifica in ambito archeologico è peculiare rispetto alla ricerca scientifica in generale. Al tempo stesso, è plausibile ritenere che vi possano essere più elementi in comune tra questi due aspetti che tra la ricerca scientifica in ambito archeologico e la produzione di un'opera lirica.

⁵¹ Si veda <http://sciencecommons.org/>.

⁵² Si veda <http://sciencecommons.org/about/towards/>: “[t]he sciences depend on access to and use of factual data. Powered by developments in electronic storage and computational capability, scientific inquiry is becoming more data-intensive in almost every discipline. Whether the field is meteorology, genomics, medicine, or high-energy physics, research depends on the availability of multiple databases, from multiple public and private sources, and their openness to easy recombination, search and processing” (enfasi aggiunta).

⁵³ Si veda <http://sciencecommons.org/about/towards/>: “[m]odern technologies, especially the evolving use of the World Wide Web as a library, have forever changed the mechanisms for delivery and replication of documents. In many fields, results are published nearly as quickly as they are found. But copyright law has evolved at a different rate. Progress in modern technology combined with a legal system designed for a different technology-based environment is now leading to some unintended consequences. One of these is a kind of legal “friction” that hinders reuse of scientific discoveries and could lead to discouraging innovation [...] These facts have not gone unnoticed. Numerous scientists have pointed out the irony that, at the historical moment when we have the technologies to permit worldwide availability and distributed processing of scientific data, legal restrictions on transfer make it harder to connect the dots. Learned societies including the National Academies of Sciences, federal granting agencies such as the National Science Foundation, and other groups have all expressed concern about the trends that are developing. Any solution will need to be as complex as the problem

it seeks to solve, which is to say it will be interdisciplinary, multinational, and involve both public and private initiatives” (enfasi aggiunta).

⁵⁴ Si veda in merito supra alla n. 25.

⁵⁵ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/publishing/>.

⁵⁶ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/licensing/>.

⁵⁷ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/data/>.

⁵⁸ Il termine “Open Access” ha cominciato ad essere usato nel senso sopra indicato a partire dal 2002, quando viene pubblicata la “Budapest Open Access Initiative” (nota anche come BOAI – si veda <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml>) che può essere considerata il punto di partenza dei variegati movimenti nazionali volti a garantire una maggior apertura dei risultati della ricerca scientifica. Alla BOAI ha fatto seguito, nel 2003, la “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities” (si veda <http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>). In Italia il messaggio della BOAI e della Dichiarazione di Berlino è stato recepito nel Novembre 2004 con la cosiddetta Dichiarazione di Messina, intitolata “Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca” (si veda <http://www.aepic.it/conf/index.php?cf=1>).

⁵⁹ Si veda in tal senso la BOAI (supra n. 58): “scholars need the means to launch a new generation of journals committed to open access, and to help existing journals that elect to make the transition to open access. Because journal articles should be disseminated as widely as possible, *these new journals will no longer invoke copyright to restrict access to and use of the material they publish. Instead they will use copyright and other tools to ensure permanent open access to all the articles they publish. Because price is a barrier to access, these new journals will not charge subscription or access fees, and will turn to other methods for covering their expenses.* There are many alternative sources of funds for this purpose, including the foundations and governments that fund research, the universities and laboratories that employ researchers, endowments set up by discipline or institution, friends of the cause of open access, profits from the sale of add-ons to the basic texts, funds freed up by the demise or cancellation of journals charging traditional subscription or access fees, or even contributions from the researchers themselves. There is no need to favor one of these solutions over the others for all disciplines or nations, and no need to stop looking for other, creative alternatives” (enfasi aggiunta).

⁶⁰ Ovvero, secondo le indicazioni della BOAI (supra n. 58), usando le metodologie proposte dalla Open Archives Initiative – si veda <http://www.openarchives.org/> (“[t]he Open Archives Initiative develops and promotes interoperability standards that aim to facilitate the efficient dissemination of content. OAI has its roots in the open access and institutional repository movements. Continued support of this work remains a cornerstone of the Open Archives program. Over time, however, the work of OAI has

expanded to promote broad access to digital resources for eScholarship, eLearning, and eScience”).

- ⁶¹ Ancora la BOAI (supra n. 58): “*scholars need the tools and assistance to deposit their refereed journal articles in open electronic archives*, a practice commonly called, self-archiving. *When these archives conform to standards created by the Open Archives Initiative, then search engines and other tools can treat the separate archives as one*. Users then need not know which archives exist or where they are located in order to find and make use of their contents” (enfasi aggiunta).
- ⁶² Si veda <http://sciencecommons.org/projects/publishing/scae/>.
- ⁶³ Non sfugga, tuttavia, che per l'Italia la validità di tale sistema è piuttosto limitata. Sarebbe probabilmente auspicabile un progetto di adattamento alle varie normative nazionali anche per lo *Scholar's Copyright Addendum Engine*, anche se va riconosciuto che in molte discipline scientifiche pubblicare a livello internazionale – e, di fatto, su riviste i cui modelli di gestione si basano sul diritto anglosassone – costituisce un obiettivo prezioso.
- ⁶⁴ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/licensing/background-briefing/>: “[b]iological materials are essential to the practice of modern life science. Cell lines, probes, and DNA represent tools for testing and validating hypotheses of biological function and human health. Each offers a perspective into biology that cannot be replicated without access to the material. Yet despite the importance of biological materials for scientific research and despite impressive initial efforts to standardize the terms for transfer, the manner of their transfer remains overly complex – with significant impacts on the quantity and quality of research. Owners of these materials transfer them to other institutions for use in biological research, drug development and evaluation, creation of diagnostics, and more”.
- ⁶⁵ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/licensing/background-briefing/>: “[t]he materials move about under contractual agreements known as material transfer agreements (‘MTAs’). MTAs formalize the relationship between the provider and the recipient of the material and answer such questions as: who has the right to commercially exploit the material, and materials derived from it? Who receives publication credit for research generated from use of the materials? Who bears liability for damages from transfer and use of the material? Who owns any intellectual property rights associated with the material, and materials derived from it?”.
- ⁶⁶ Si veda <http://ott.od.nih.gov/NewPages/UBMTA.pdf>.
- ⁶⁷ Si veda <http://sciencecommons.org/projects/licensing/background-briefing/>: “[a] solution must be designed to create an environment of low transaction cost, easily negotiated transfer of materials between institutions, including academic institutions and for-profit entities; a solution that avoids the pitfalls encountered by the single standard agreement approach. Thus, *Science Commons envisages a solution that involves using the existing UBM-*

TA as a baseline agreement, but with a standard set of options – creating in effect an entire suite of legally binding, standard contractual terms that can be mixed and matched to create a customized agreement, tailored to fit the large variety of transfer situations” (enfasi aggiunta).

- ⁶⁸ Le ragioni di questa scelta di settore sono eminentemente pratiche e volte a massimizzare gli effetti di scala ottenibili dalle collaborazioni con altri attori che Science Commons già intrattiene nei primi due settori di attività. Si veda in tal senso <http://sciencecommons.org/projects/data/> (“[w]e are launching this effort in neuroscience – thus, calling it the Neurocommons – to create network effects within a single therapeutic area and to leverage the connections we have developed with neurodegenerative disease funders through our MTA project. The long-term elements of the Neurocommons revolve around the mixture of commons-based peer editing and annotation of the pilot knowledge project and the creation of an open source software community around the analytics platform” – enfasi aggiunta).
- ⁶⁹ Si veda <http://www.w3.org/2001/sw/>: “[t]he Semantic Web is about two things. It is about common formats for integration and combination of data drawn from diverse sources, where on the original Web mainly concentrated on the interchange of documents. It is also about language for recording how the data relates to real world objects. That allows a person, or a machine, to start off in one database, and then move through an unending set of databases which are connected not by wires but by being about the same thing” (enfasi aggiunta).
- ⁷⁰ Si veda http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview/: “[i]n collaboration with the W3C Semantic Web Health Care and Life Science interest group, we are integrating information from a variety of standard sources to establish core RDF content that can be used as a basis for bioinformatics applications”.
Per ulteriori dettagli si veda anche http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview/dataintegration/.
- ⁷¹ Si veda http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview/: “[t]he scientific literature consists mostly of text. Entities discussed in the text, such as proteins and diseases, need to be specifically identified for computational use, as do the entities’ relationships to the text and the text’s assertions about the entities [...] [m]anual annotation by an author, editor, or other ‘curator’ may capture the text’s meaning accurately in a formal notation. However, automated natural language processing (including entity extraction and text mining) is likely to be the only practical method for opening up the literature for computational use”.
Per ulteriori dettagli si veda http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview/textmining/.
- ⁷² Si veda http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview/: “[i]n order to help illustrate the value of semantic web practices, we are developing statistical applications that exploit information extracted from

RDF data sources, including both conversions of structured information (such as Gene Ontology annotations (GOA)) and relationships extracted from literature. The first tools we hope to roll out are activity center analysis for gene array data, and set scoring for profiling of arbitrary gene sets". Per ulteriori dettagli si veda J. Pradines, L. Rudolph-Owen, J. Hunter, P. Leroy, M. Cary, R. Coopersmith, V. Dancik, Y. Eltsefon, V. Farutin, C. Leroy, J. Rees, D. Rose, S. Rowley, A. Ruttenberg, P. Wieghardt, C. Sander, C. Reich, *Detection of activity centers in cellular pathways using transcript profiling*, in 14(3) *Journal of biopharmaceutical statistics*, Agosto 2004.

⁷³ Si veda http://sciencecommons.org/projects/data/nc_technical_overview: "[t]he success of a scientific investigation is determined in part by its ability to locate and make effective use of relevant prior work. Automated literature search is a basic tool used by all scientists, but the computer and the Internet have potential for search and integration far beyond what can be done with keyword-based search. However, a prerequisite for automated exploitation of scientific information is that it be in a consistent format that can be processed meaningfully and accurately by software. We need links among literature, data records, real-world entities, and abstract concepts, with formal definitions of each link's endpoints and type. Applications need to use common identifiers for endpoints so that mentions of shared entities can be matched" (enfasi aggiunta).